

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 marzo 2022

Modifica del decreto 26 luglio 2017, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni d'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna». (22A03908)

(GU n.158 del 8-7-2022)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto, in particolare, l'art. 31 del citato regolamento (UE) n. 1151/2012 che ha istituito l'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna»;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna»;

Visto, in particolare, l'art. 6 del citato regolamento delegato (UE) n. 665/2014 che concede una deroga per le operazioni di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari in impianti di trasformazione in funzione il 3 gennaio 2013, per la macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse, per la spremitura dell'olio di oliva, prevedendo che gli stabilimenti possano essere situati al di fuori delle zone di montagna, purché la distanza non sia superiore a 30 km;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 2017, n. 57167 recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni d'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna»;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 3, del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 luglio 2017 inerente le deroghe, che prevede la facoltà di deroga per effettuare le operazioni di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari in impianti di trasformazione

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Pagina 1 di 3

purche' gli impianti di trasformazione siano situati ad una distanza dal confine amministrativo della zona di montagna non superiore a 10 km, secondo il criterio definito nell'allegato 1 del decreto in argomento;

Considerato che i vincoli stabiliti dall'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 2017, n. 57167 si sono rivelati troppo restrittivi per il settore a causa della scarsa disponibilita' di impianti di trasformazione adeguati nelle zone di montagna che ha reso difficoltosa e non adeguatamente redditizia la trasformazione del latte;

Ritenuto, pertanto, opportuno modificare il limite di 10 km al limite massimo di 30 km quale distanza degli impianti di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero caseari dal confine amministrativo della zona di montagna per l'esercizio della facolta' di deroga di cui sopra,

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 2 febbraio 2022;

Decreta:

Art. 1

1. L'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 2017, n. 57167 recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni d'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di montagna» e' sostituito dal seguente:

«Art. 3.

Deroghe

1. In conformita' a quanto previsto all'art. 6, paragrafo 1 e 2 del regolamento delegato (UE) n. 665/2014, le seguenti operazioni:

a) macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasce;

b) spremitura dell'olio di oliva;

c) trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari in impianti di trasformazione in funzione il 3 gennaio 2013;

possono avere luogo al di fuori delle zone di montagna purche' gli impianti di trasformazione siano situati ad una distanza non superiore a 30 km dal confine amministrativo della zona di montagna.

2. L'avvalimento delle deroghe e' comunicato dall'operatore alle Regioni e Province Autonome sul cui territorio insiste la produzione e, per conoscenza, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali mediante trasmissione dell'allegato 1 al presente decreto entro trenta giorni dall'avvio delle operazioni in deroga.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, pubblica sul proprio sito istituzionale, entro trenta giorni dal ricevimento dell'allegato 1 da parte di ciascun operatore, un elenco degli impianti per lo svolgimento delle operazioni di trasformazione

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

per la produzione di latte e prodotti lattiero-casearia situati al di fuori della zona montagna».

Art. 2

L'allegato 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 2017, n. 57167 recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni d'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» e' sostituito dall'allegato 1 al presente decreto.

Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 14 marzo 2022

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 766

*Alla Regione / Provincia Autonoma

Comunicazione per l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di Montagna" ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012, del Reg. delegato n. 665/2014 e del Decreto Ministeriale del 26.07.2017 n. 57167 e s.m.i.

Il/La sottoscritto/a*, rappresentante legale dell'azienda, in qualità di produttore e/o trasformatore, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Ministeriale del 26.07.2017 n. 57167, comunica a codesta Regione/Provincia Autonoma l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di Montagna" a partire dal

RIFERIMENTI AZIENDALI

Ragione sociale:

CUAA/Partita Iva:

Indirizzo:

Telefono e fax:

E-mail – PEC e Sito internet:

Ragione sociale e indirizzo dell'eventuale sito di trasformazione (se diverso da quello principale):

.....


Telefono e fax:

Categoria di prodotti aziendali interessati dall'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di montagna":

.....

Appartenenti ad una o più delle seguenti filiere:

- *Filiera carni fresche*
- *Filiera carni trasformate*
- *Filiera latte e prodotti caseari*
- *Filiera uova*
- *Filiera ortofruttilicoli e cereali non trasformati*
- *Filiera ortofruttilicoli e cereali trasformati*
- *Filiera apistica*
- *Filiera oli e grassi*



Dichiara inoltre che le operazioni di:

macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse o di spremitura dell'olio di oliva o trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari

hanno luogo in zona di montagna (di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale del 26.07.2017 n. 57167);

hanno luogo al di fuori della zone di montagna con una distanza dalla zona di montagna non superiore a 30 km misurata in linea d'aria dal confine amministrativo della zona di montagna;

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nella presente scheda corrispondono all'effettiva situazione aziendale esistente alla data odierna.

Luogo e data

Firma

Si allega copia della carta di identità o di altro documento valido

Il/la sottoscritto/a _____ dichiara inoltre di essere informato/a ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Firma

* Gli operatori che effettuano la vendita diretta di latte e prodotti lattiero-caseari, carni fresche o trasformate, prodotti ortofrutticoli e cereali non trasformati e trasformati e uova, sono tenuti ad inviare la comunicazione di cui al presente allegato alla Regione ove è situato l'allevamento o l'azienda di produzione dei prodotti di montagna o lo stabilimento di trasformazione di tali prodotti.

** L'operatore la cui azienda ricade territorialmente in più Regioni o Province autonome dovrà indirizzare il presente modulo alla Regione o Provincia autonoma in cui ha depositato il fascicolo aziendale.

